

26 marzo 2020

Categorie: Iva > E-Fattura

Sospensione degli adempimenti tributari: in dubbio la fatturazione elettronica

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Attraverso il citato decreto l'Esecutivo ha varato una serie di misure per affrontare dal punto di vista economico l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus.

A tal fine, tra le misure previste, è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti fiscali.

La sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti - In particolare, con riferimento agli adempimenti tributari l'art. 62 del citato decreto al comma 1 dispone a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli “*adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*”. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Lo scopo è evidentemente quello di sollevare temporaneamente i contribuenti dall'onere di ossequiare *pro tempore* gli adempimenti tributari previsti in un periodo difficile come quello indotto dall'emergenza sanitaria in cui, di fatto, le condizioni di operatività dei soggetti economici sono particolarmente difficoltose.

L'applicabilità della sospensione ai termini di emissione delle fatture elettroniche - Da più parti si è chiesto se la fatturazione elettronica delle operazioni, in quanto adempimento fiscale diverso dai versamenti, rientri tra le operazioni oggetto della sospensione prevista dal prefato decreto. Ci si è interrogati, in sostanza, sulla circostanza che per effetto della proroga disposta dall'art. 62, possa essere oltrepassato il termine di dodici giorni per l'invio del documento fiscale al Sistema di interscambio disposto dalle norme vigenti. Ebbene, a parere di scrive, la sospensione degli adempimenti non può legittimamente trovare applicazione con riguardo alla trasmissione al SdI delle fatture elettroniche emesse.

A tale conclusione si giunge alla luce delle seguenti considerazioni.

Alcune considerazioni circa le conseguenze dell'eventuale sospensione - La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 909-917) ha disposto, a decorrere dall'1.1.2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti B2B e B2C.

Dall'1.7.2019, è consentita l'emissione delle fatture entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni (termine così

modificato dalla conversione del cd. decreto crescita in Legge n. 58/2019). Così come chiarito dalla CM n. 14/E/2019, la data del documento è quella di effettuazione dell'operazione anche nei casi in cui la fattura venga emessa entro 12 giorni, invece, la data di emissione è quella assegnata dal Sdl. **La fattura elettronica si considera emessa nella data della notifica di ricezione del Sdl.** (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).

Tanto doverosamente premesso si evidenzia che **l'emissione della fattura oltre a rappresentare un adempimento sotto il profilo fiscale rappresenta anche un obbligo dal punto di vista commerciale**, motivo per cui derogare a tale adempimento ha delle conseguenze, a ben vedere, anche sotto tale, non meno rilevante profilo. L'emissione di un documento fiscale, ad esempio, ha un ruolo determinante come prova del rapporto commerciale conclusosi o per far valere i vizi del bene acquistato.

A ciò si aggiunga che se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Si ricorda, infatti, che l'art.1 comma 1 del D.P.R 100/98 prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l'esigibilità, **purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato sul libro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di riferimento, con esclusione, tuttavia, dei documenti "a cavallo d'anno". Stante la normativa testé brevemente passata in rassegna come è evidente, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, assume un ruolo centrale la data di ricezione della fattura elettronica individuata univocamente dal Sdl.

Se la trasmissione al Sdl delle fatture emesse rientrasse nella sospensione disposta dall'art. 62 appare evidente l'impossibilità di esercitare sin da subito il diritto alla detrazione.

Infatti, se ipotizziamo che la cessione di un bene o l'incasso di una prestazione di servizi (momento di esigibilità dell'imposta) sia avvenuta in data 9 marzo 2020 l'adempimento consistente nella trasmissione della fattura al sistema in interscambio, sarà compreso nell'arco temporale tra l'8 marzo e 31 maggio, risultando perciò sospeso e potrà essere eseguito entro il 30 giugno prossimo (come previsto dal decreto).

In tal caso, tenuto conto che la fattura d'acquisto deve essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, poiché la fattura d'acquisto è stata ricevuta successivamente al momento di esigibilità dell'imposta, il termine iniziale di esercizio della detrazione è quello della data di ricezione del documento (Agenzia Entrate circolare 17-01-2018, n. 1/E).

Di conseguenza, nell'ipotesi esaminata supponendo che l'invio al Sdl avvenga proprio in data 30 giugno, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato entro 15 luglio 2020 rientrando nella liquidazione di giugno per i contribuenti mensili (in luogo di quella di marzo) e in quella del secondo trimestre 2020 per i trimestrali (in luogo di quella del primo trimestre 2020).

Ecco allora che la sospensione dei termini degli adempimenti se ritenuto applicabile anche ai termini di trasmissione delle fatture al Sdl si traduce in un inevitabile sfasamento temporale con riferimento agli adempimenti Iva tra cedente e cessionario.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72 per quanto concerne il cedente/prestatore l'Iva sarà esigibile in corrispondenza della data della cessione/incasso e quindi confluirà nella liquidazione periodica di marzo per i contribuenti mensili, e del primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali.

Infatti ai sensi del citato articolo 6 del D.P.R. n. 633/72 per il cedente/prestatore l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate (ovvero rispettivamente cessione del bene o incasso corrispettivo) mentre gli acquirenti/committenti potranno esercitare il loro

diritto alla detrazione solo dopo mesi all'esecuzione dell'acquisto.

Una soluzione che in tempi di crisi di liquidità quali quelli di questi giorni non sarebbe affatto auspicabile.



LE FATTURE ELETTRONICHE A CAVALLO D'ANNO NEL MODELLO IVA E REDDITI

ACQUISTA

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it